

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1602

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDURI, SIGNORELLI, MININNI-
JANNUZZI e RESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1993

Norme per l'accesso alla scuola di specializzazione di
anestesia e rianimazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1982, all'articolo 165, e successive modificazioni, stabilisce tre aree funzionali per i medici:

- a) area funzionale di medicina;
- b) area funzionale di chirurgia;
- c) area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

L'anestesia e rianimazione, secondo il legislatore fa parte dell'area chirurgica.

Per tali motivi, nei concorsi fatti per l'area chirurgica affluiscono medici di ben quindici specialità oltre l'anestesia.

Costoro, non avendo un corso di studi specifico, non sono in condizioni di espletare la funzione di anestesista-rianimatore, e quindi, spesso, diventano pesi morti nei servizi di anestesia.

Secondo la normativa CEE, da alcuni anni i medici specializzandi sono stipendiati dal Ministero della pubblica istruzione mediante borse di studio: per tale motivo i posti per specializzandi sono stati fortemente ridimensionati nel numero.

Appare, quindi, necessaria una legge che regoli in modo chiaro la materia.

Con gli effetti di tale legge il titolo che sarà acquisito non solo permetterà di avere una categoria di medici ben preparati al lavoro da espletare ma, inoltre, consentirà agli stessi la progressione nella carriera che è inibita, ora, dalla mancanza di specializzazione e che mette costoro in una specie di limbo rispetto alle aree della dirigenza medica di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Tutto ciò renderà giustizia ad una vasta e benemerita categoria di medici oggi ingiustamente sacrificata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I medici di ruolo e non di ruolo che fanno parte delle piante organiche dei servizi di anestesia e rianimazione di tutti i presidi ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e che non sono in possesso della specializzazione in anestesia e rianimazione, hanno diritto ad essere iscritti in soprannumero nelle scuole di specializzazione di anestesia e rianimazione. Le spettanze economiche dovute ai suddetti medici restano a carico della USL di appartenenza.